
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ai sensi e per gli effetti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Indice:

PARTE GENERALE

1. Il quadro normativo.....	4
1.1. Premessa	
1.2 La Responsabilità amministrativa degli Enti	
1.3 I c.d. reati presupposto	
1.4 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001	
1.5 L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione quale esimente della responsabilità amministrativa	
2. Istituti Polesani S.r.l.	14
2.1 La missione di IP	
2.2 La Governance aziendale	
2.3 Organigramma, Mansionario e Matrice delle Responsabilità	
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
3.1 I requisiti del Modello Organizzativo	
3.2 Le Linee Guida	
3.3 Il Codice Etico	
3.4 Destinatari	
3.5 Scopo e principi base del Modello	
3.6 Struttura del Modello Organizzativo	
3.7 Approvazione e adozione del Modello Organizzativo	
3.8 Modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo	
4. Organismo di Vigilanza	22
4.1 Requisiti dell'OdV	
4.2. Composizione	
4.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità	
4.4 Cessazione dell'incarico	
4.5 Funzioni e Poteri	
4.6 Statuto	
4.7 Attività di reporting nei confronti degli Organi Sociali	
4.8 Flussi informativi verso l'OdV e segnalazioni	
4.9 Validità delle deliberazioni	
5. Diffusione e formazione	27
5.1 La diffusione del Modello	
5.2 Dipendenti e collaboratori interni	
5.3 Collaboratori esterni, fornitori, partner	
6. Sistema sanzionatorio	28
6.1 Principi generali	
6.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	
6.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali	
6.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	
6.5 Sanzioni per i fornitori e Soggetti terzi	
7. Mappa delle aree aziendali a rischio	31
7.1 Il rischio collegato ai rapporti con la P.A.: ispezioni controlli, procedure e procedimenti, finanziamenti, contributi pubblici e rapporti commerciali	
7.2 Il rischio collegato allo svolgimento delle attività	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

societarie	
7.3 Il rischio connesso alla gestione finanziaria	
7.4 Il rischio collegato ai reati di riciclaggio	
7.5 Il rischio connesso alla violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro	
7.6 Il rischio connesso ai reati in materia di diritto d'autore	
7.7 Il rischio connesso ai reati ambientali	
8. Protocolli	41
8.1 I principi generali del controllo interno	

PARTE SPECIALE

A. Reati Contro La P.A.	44
A.1 Premessa	
A.2 Nozioni	
A.3 Aree potenzialmente a rischio	
A.4 Destinatari e norme di comportamento	
A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
B. Reati Societari	48
B.1 Nozioni	
B.2 Aree potenzialmente a rischio	
B.3 Destinatari e norme di Comportamento	
B.4 Compiti dell'organismo di Vigilanza	
C. Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio	52
C.1 Nozioni	
C.2 Aree potenzialmente a rischio	
C.3 Destinatari e norme di comportamento	
C.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
D. Omicidio e lesioni commesse con violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	55
D.1 Nozioni	
D.2 Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
D.3 Aree potenzialmente a rischio	
D.3 Destinatari e norme di comportamento	
D.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
E. Reati in materia di diritto d'autore	59
E.1 Nozioni	
E.2 Aree potenzialmente a rischio	
E.3 Destinatari e norme di comportamento	
E.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
F. Reati ambientali	60
F.1 Nozioni	
F.2 Aree potenzialmente a rischio	
F.3 Destinatari e norme di comportamento	
F.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Rev.

Data
Emissione

01

21/02/2018

PARTE GENERALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 PREMESSA

Il presente documento (di seguito, per brevità, Modello) disciplina il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Istituti Polesani S.r.l. (di seguito, per brevità, IP) ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, per brevità, D. Lgs. 231/01 ovvero Decreto).

Al fine di favorire la consapevole comprensione ed il puntuale rispetto di quanto previsto dal Modello, appare necessario illustrare, sia pure brevemente, il quadro normativo di riferimento.

1.2 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI


Il D. Lgs. 231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali già in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano (Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali; Convenzione e protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001)

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente definiti Enti) qualora i soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. soggetti apicali) ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (c.d. soggetti sottoposti), intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, all'Ente per cui agiscono, commettano uno dei reati previsti dal Decreto (c.d. reati presupposto), nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, è piuttosto vasto: soggetti destinatari della nuova disciplina, secondo il dettato normativo, sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società ed associazioni, queste ultime anche se prive di responsabilità giuridica*.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una colpa "di organizzazione": l'ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

* La normativa individua il campo di applicazione soggettiva, sostanzialmente, per esclusione: sono, infatti, espressamente esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

La *ratio* della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell'Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

1.31 C.D. REATI PRESUPPOSTO

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente richiamati nel Decreto possono generare una responsabilità degli Enti.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto, il legislatore è intervenuto a più riprese per ampliare il campo di applicazione della normativa.


Allo stato attuale le categorie di reati rilevanti in relazione al Decreto sono le seguenti:

reati contro la Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico e delle Comunità Europee (316 ter cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, Il comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, commi II e IV, cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater e 321 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).

delitti informatici e trattamento illecito di dati – art. 24-bis del Decreto:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- falsità in documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

delitti di criminalità organizzata – art. 24-ter del Decreto:


- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione per delinquere di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi di una associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma II, lettera a, numero 5).

reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento – art. 25 bis del Decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

delitti contro l'industria e il commercio – art. 25 bis.1 del Decreto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.).


reati societari – art. 25 ter del Decreto:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis cod. civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 commi I e II cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 commi I e II cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 comma II cod. civ.*);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 comma III cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.*, modificato dalla L. 262/2005).

* Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", all'art. 37, comma 35, ha modificato l'art. 2625 c.c., primo comma, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori. La fattispecie penale prevista dal comma secondo dell'art. 2625 c.c. (impedito controllo) è contemplata dall'art. 25-ter, comma 1, lettera h) del Decreto fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo. Il D.Lgs. n. 39 cit. ha, nel contempo, introdotto la fattispecie dell'illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo di cui si riporta in appresso la previsione: "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o ai terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a setta cinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio."

* Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 cit. ha abrogato l'art. 2624 del c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), contemplato dall'art. 25-ter, comma I, lettere f) e g), del Decreto fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo.

Il nuovo D.Lgs. 39 cit. ha introdotto nel contempo, all'art. 27, la fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale di cui si riporta in appresso la previsione: "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali – art. 25 quater del Decreto.

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.) – art. 25-quater del Decreto.

delitti contro la personalità individuale – art. 25 quinquies del Decreto:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)
- prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.).

abusi di mercato – art. 25 sexies del Decreto:

- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
- reati di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).


Ai sensi dell'art. 187-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Ente risponde altresì in caso di commissione dei seguenti illeciti amministrativi:

- illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
- illeciti amministrativi di manipolazione del mercato (art. 187-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

reati transnazionali

L'art. 3 L. 146/06 definisce transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transazionali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.);
- ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).

omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – art. 25 septies del Decreto.

ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 648 ter1 cod. pen.) – art. 25 octies del Decreto.

delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, comma I, lettera a) bis e comma III, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 22.4.1941 n. 633) – art. 25 novies del Decreto.


induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.) – art. 25 decies del Decreto.

reati ambientali – art. 25 undecies del Decreto*:


- inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.);
- disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies cod. pen. (art. 452 octies cod. pen.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.);

* Il D.Lgs. n. 121/2011 ha attuato nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che ha imposto agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "*poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*" (art. 3) nell'interesse o vantaggio delle persone giuridiche stesse.

Nell'ambito dell'attuazione della normativa comunitaria, quindi, il legislatore delegato ha provveduto ad inserire nel campo di applicazione del Decreto una serie di illeciti penali in campo ambientale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 733 bis cod. pen.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione della autorizzazione (art. 137, comma 3, D. Lgs. 152/06);
- superamento dei lavori limite nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 5, D. Lgs. 152/06);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma XIII, D. Lgs. 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma II D. Lgs. 152/06);
- violazione del divieto di scarico (art. 137, comma XI D. Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma I, D. Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo in violazione delle disposizioni di legge (art. 256, comma VI, D. Lgs. 152/06);
- gestione di discarica abusiva (art. 256, comma III, D. Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma I, D. Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose (art. 257, comma II, D. Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o uso di certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma IV, seconda parte, D. Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma I, D. Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma I, D. Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma II, D. Lgs. 152/06);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi; inserimento nel SISTRI di un certificato falso (art. 260-bis, comma VI, D. Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE ovvero con certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, comma VII, D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma VIII, D.Lgs. 152/06);
- esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenuti nella autorizzazione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma V, D. Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie protette senza certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari di specie protette; utilizzo di esemplari di specie protette in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto di esemplari di specie protette senza la licenza o il certificato prescritti; illecito commercio di piante artificialmente riprodotte in contrasto con le prescrizioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione (art. 1, commi I e II, L. 150/92);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di licenza o di certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati (art. 3-bis, comma I, L. 150/92);
- violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma VI, L. 549/93);
- inquinamento marino colposo (art. 9 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento marino doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007).

impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25-duodecies del Decreto:

- occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma XII bis D.Lgs. 286/98);
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, trasporto di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro Stato di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 12 commi III, III bis e III ter D.Lgs. 286/98).

razzismo e xenofobia (art. 3 comma III bis L. 654/75) – art. 25 -terdecies del Decreto.

Il “catalogo” dei c.d. reati presupposto è, tuttavia, in continua evoluzione.

Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto*, è prevista l'irrogazione di sanzioni – seppur in misura ridotta – a titolo di responsabilità amministrativa anche nel caso di semplice tentativo.

Ed infine, all'art. 4 del Decreto* sono disciplinate le ipotesi in cui l'Ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo anche i reati commessi all'estero, intendendosi come tali quelli integralmente consumati al di fuori del territorio italiano.

È sostanzialmente configurabile la responsabilità dell'Ente, che abbia nel territorio italiano la sua sede principale, in tutti i casi in cui per il reato commesso all'estero debba essere punita anche la persona fisica che l'abbia commesso ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p..


È, tuttavia, esclusa la responsabilità dell'Ente qualora nei suoi confronti (e non già semplicemente nei confronti dell'autore del reato presupposto) non proceda già lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso.

1.4 LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/2001

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le

* Art. 26 Delitti tentati “1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.”.

* Art. 4 Reati commessi all'estero “1. Nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è prevista per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; si applica sempre attraverso un sistema di quote, in un numero compreso tra 100 e 1000, e il valore di ogni quota è compreso tra € 258 e € 1.549, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri:

- a) gravità del fatto;
- b) grado della responsabilità dell'Ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:


- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti agli stessi sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere applicate anche in via cautelare quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre **la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale** per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- c) il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Confisca: con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente e' sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non e' possibile eseguire la confisca del prezzo e del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La legge esonera dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 l'Ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati*.

L'esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto) o da soggetti sottoposti (art. 7 del Decreto).

In particolare, nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da **soggetti apicali**, l'Ente non risponde se:


- a) sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello;
- b) il Modello risulti, secondo una valutazione ex ante, astrattamente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi*;
- c) il Modello sia stato attuato efficacemente prima della commissione del reato.

Nel cui in cui il reato presupposto sia stato commesso da **soggetti sottoposti**, invece, l'Ente risponde solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza, da parte dei vertici aziendali, degli obblighi di direzione e vigilanza.

* Gli effetti positivi dell'adozione del Modello non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'Ente in caso di attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato. Infatti se il Modello è adottato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado può concorrere ad evitare all'Ente le sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) (e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna) ed, inoltre, può determinare una sensibile riduzione della pena pecuniaria (art. 12).

Anche la semplice dichiarazione di voler attuare il Modello, unitamente ad altre condizioni, può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate (art. 49) e la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione del Modello, sempre in presenza delle altre condizioni (artt. 49 e 50).

* Con riferimento a tale requisito, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che l'idoneità del Modello a prevenire i reati deve essere valutata ex ante (sul punto, cfr. sentenza GIP del Tribunale di Milano del 17.11.2009).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Tale inosservanza è esclusa nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Ai fini dell'esonero da responsabile è, inoltre, richiesto che:

- a) sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento a un organismo dell'Ente (il c.d. Organismo di Vigilanza, di seguito per brevità OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- b) i soggetti di cui si discute abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza dal parte dell'OdV* (per i reati colposi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in materia ambientale, relativamente ai quali l'elemento soggettivo del reato appare incompatibile con una condotta dolosa*, è sufficiente una mancata osservanza del Modello, sempre che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV).

Relativamente ai reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. TU Sicurezza) prevede i requisiti minimi che il Modello deve avere, indicando peraltro alcuni modelli che possano presumersi conformi ai disposti di legge*.

2. ISITUTI POLESANI S.R.L.

2.1. LA MISSIONE DI IP

IP opera nel settore dell'assistenza socio – sanitaria alla persona.

La Società ha sede legale a Roma (RM), Via G. Antonelli n. 35. L'unità operativa è, invece, a Ficarolo (RO), Via Don Minzoni n. 80.

IP occupa più di 200 persone, suddivise tra dipendenti e collaboratori. Tra di essi sono presenti molteplici competenze e capacità professionali:


- medici;
- psicologi;
- infermieri;
- operatori addetti all'assistenza;
- fisiocinesiterapisti;
- educatori;
- logopedisti.

La Società ha in essere una convezione con l'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo per la

* Sola l'elusione o l'insufficiente controllo possono, infatti, determinare la possibilità della commissione di un reato pur in presenza di un Modello astrattamente idoneo ed efficace.

* Cfr. sul punto, Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da Confindustria, cap. 2, par. 2, pag. 30.

* Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 TU cit., in sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle linee guida UNI INAIL per un SGSL del 28 settembre 2001 o al British standard OHSAS 18001 "si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale* (di seguito, per brevità, R.S.A.).

La “Mission” di IP è quella di garantire e/o migliorare il livello di qualità della vita dei propri Ospiti, prevalentemente affetti da handicap fisici, psichici e sensoriali.

IP con la propria organizzazione deve garantire agli Ospiti i seguenti servizi:

- il servizio alberghiero;
- l’assistenza socio – sanitaria;
- la riabilitazione psicofisica come da apposito progetto individuale elaborato dall’UVMD;
- le attività ricreative culturali, creative di animazione, le attività di socializzazione, occupazionali e motorie interne alla struttura;
- assistenza infermieristica diurna e notturna;
- l’assistenza psicologica;
- igiene e cura della persona e del suo aspetto;
- aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane.

La missione di IP è, dunque, garantire e migliorare la soddisfazione dei propri ospiti, e si realizza attraverso:

- **l’individuazione delle reali esigenze dell’ospite** in un’ottica di personalizzazione del servizio volto al miglioramento dell’autonomia fisica e mentale ed alla sua integrazione;
- **attivazione e gestione di un complesso di attività** finalizzate a garantire un elevato livello delle prestazioni erogate;
- **informazione e formazione del personale** per renderlo consapevole e partecipe della missione e delle modalità operative idonee al raggiungimento dei traguardi prefissati.

2.2. LA GOVERNANCE AZIENDALE

L’organizzazione interna di IP è articolata sulla base delle norme del Codice Civile nonché delle disposizioni statutarie.

In virtù di quanto sopra, il sistema di governance risulta, pertanto, così articolato.


AMMINISTRAZIONE

La Società è attualmente amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da due membri, che durano in carica fino alla revoca.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha nominato al proprio interno un Presidente.

Il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** è investito della firma sociale e della legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

* Ai sensi della L. R. del Veneto n. 28/91 le R.S.A. sono strutture residenziali extra ospedaliere gestite da soggetti pubblici o privati finalizzate a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie continuative, assistenziali e di recupero funzionale, a persone prevalentemente non autosufficienti, nella cui valutazione multidimensionale risulti la inequivocabile impossibilità di erogare le prestazioni necessarie in regime di assistenza domiciliare, e le cui condizioni cliniche non giustificano una permanenza prolungata nei reparti ospedalieri per acuti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

CONTROLLO CONTABILE

In virtù di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto, il controllo contabile è esercitato da un Collegio sindacale che si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti.

Per la loro nomina e per la determinazione degli emolumenti loro spettanti, provvedono i soci secondo le disposizioni di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

CONTROLLO QUALITA'

IP ha adottato mirati standard di qualità dei servizi volti a soddisfare le esigenze dei propri ospiti e, al contempo, le legittime aspettative degli altri stakeholder (soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e, in senso allargato, i singoli, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni i cui interessi sono direttamente e/o indirettamente influenzati dalle attività di IP), in conformità alle normative vigenti ed ai principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

In virtù della adozione e del puntuale rispetto di tale avanzato Sistema di Gestione, nel 2009, IP ha ottenuto la certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015.

2.3. ORGANIGRAMMA, MASIONARIO E MATRICE DELLE RESPONSABILITA'


Il CdA ha definito l'organigramma di IP identificando le varie Funzioni aziendali aventi autorità, responsabilità e compiti in grado di influenzare direttamente lo svolgimento delle attività aziendali.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 I REQUISITI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi dell'art. 6, comma II, del Decreto il Modello, per essere astrattamente idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali rientranti nel campo di applicazione del Decreto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività/processi operativi aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati, con specifico riferimento ai reati presupposto; è pertanto necessario, anche sulla base del contesto in cui opera l'azienda, individuare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; il Modello dovrà, quindi, prevedere delle procedure organizzative formalizzate, specificatamente idonee a ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati con riferimento alla commissione degli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello; dovranno, in altri termini, essere individuate adeguate sanzioni idonee a punire l'eventuale mancata osservanza delle regole da parte dei destinatari.

Ed inoltre, il Modello deve prevedere:


- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con specifico riferimento ai reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Modello deve realizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/08, un sistema aziendale volto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Tale Modello deve altresì prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'obbligo del riesame e dell'eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

3.2 LE LINEE GUIDA

Ai sensi dell'art. 6, comma III, del Decreto, il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia*.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In ragione di quanto sopra, il presente Modello è stato redatto sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2014 ed approvate con decreto del Ministero della Giustizia nel luglio 2014.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, IP ha adottato il modello di organizzazione aziendale ex art. 30 comma 5 T.U. Sicurezza definito conformemente al British Standard OHSAS 18:001:2007 che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

3.3. IL CODICE ETICO

L'adozione da parte della Società di un insieme di principi etici quali elemento ispiratori dell'attività, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, costituisce la base del sistema di controllo.

Il Codice Etico è un documento adottato dal CdA che contiene un insieme di diritto, doveri e responsabilità nei confronti degli stakeholder (o portatori di interesse): dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, etc.).


Mira a:

- raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, definendo i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e i valori ai quali, sin dalla costituzione, informa il proprio operato;
- indicare le norme di comportamento attraverso le quali detti principi e valori trovano concreta attuazione.

Tale Codice Etico, contenente principi e valori rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al citato D. Lgs. 231/01, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Modello Organizzativo e viene formalmente approvato unitamente allo stesso.

3.4. DESTINATARI

* Il Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 231/01, D. M. n. 201 del 26 giugno 2003, prevede che "In attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l'adozione e per l'attuazione di modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6" (art. 5) e che "Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, comunica all'associazione eventuali osservazioni in merito all'idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle quali discenda la responsabilità amministrativa degli enti. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l'associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione (...). Decorso trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia" (art. 7).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Le disposizioni del Modello si rivolgono e sono vincolanti:

- a) per coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione di IP o di una sua unità organizzativa;
- b) per coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- c) per coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) per tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto e/o nell'interesse di IP;
- e) per tutti coloro che, a qualunque titolo, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società ed operano per perseguirne gli scopi e gli obiettivi.

3.5. SCOPO E PRINCIPI BASE DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di IP (come richiamato nel Codice Etico) anche quando, apparentemente, l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.


Il presente Modello Organizzativo è stato realizzato tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida di Confindustria.

In particolare:

- è stato predisposto un Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- sono state identificate le aree di rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi.

Con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Società sta procedendo ad una attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate non escludendo aprioristicamente alcun ambito di attività, potendo in via del tutto astratta, tale casistica di reati investire di fatto la totalità delle componenti aziendali;

- per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali:
 - la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
 - la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo;
- la documentazione dei controlli svolti;
- è stato identificato un OdV, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione dei flussi informativi delle aree sensibili;
- sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello, anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello;
- è stata avviata un'opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni (es. funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento ed alle procedure organizzative predisposte dalla Società al fine di disciplinare ogni attività aziendale improntandola a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'OdV;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'OdV al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali);
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico e delle regole previste dal Modello.


Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

3.6. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e secondo le indicazioni impartite dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello approvato da IP si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale**, premessi brevi cenni sul quadro normativo:

- descrive la governance ed il sistema di controllo interno di IP;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'OdV, prevedendone i requisiti e la composizione, le funzioni ed i poteri, gli obblighi di reporting ed i flussi informativi;
- disciplina le attività formative ed informative che verranno svolte al fine di promuovere una effettiva e consapevole conoscenza del Modello;
- prevede il sistema sanzionatorio volto a prevenire ed a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- individua le aree/attività nel cui ambito possono essere commessi reati, con specifico riferimento ai reati presupposto, i rischi potenziali e le norme di comportamento (procedure) adottate da IP al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

La **Parte Speciale** è, a sua volta, suddivisa in cinque sezioni che corrispondono alle cinque tipologie di reato presupposto ritenuti astrattamente commissibili nello svolgimento delle attività di IP e precisamente:

- A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- B. REATI SOCIETARI
- C. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
- D. OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
- E. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- F. REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
- G. REATI AMBIENTALI

Ogni **Sezione** contiene:

- brevi cenni esplicativi circa ogni singola ipotesi di reato esaminata;
- le attività potenzialmente a rischio reato;
- le procedure esistenti ed i destinatari delle stesse;
- i compiti dell'OdV.

Il Modello si integra poi con i contenuti del Codice Etico adottato dalla Società e lo Statuto dell'OdV.


Il **Codice Etico** (Allegato 1 al presente Modello) esplicita i principi ed i valori, rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, ai quali IP informa, sin dalla costituzione, lo svolgimento delle proprie attività ed indica le norme di comportamento attraverso le quali detti principi e valori trovano concreta attuazione.

Lo **Statuto dell'OdV** (Allegato 2 al presente Modello) disciplina nel dettaglio gli aspetti relativi alla nomina, al funzionamento ed alla revoca dell'OdV.

3.7 APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di IP che ha, altresì, provveduto alla nomina dell'OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Con delibera del CdA del 21 febbraio 2018 il Modello è stato modificato con riferimento alla composizione dell'OdV nonché con riferimento ad ulteriori aspetti (sostanzialmente,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

recepimento di tutte le modifiche legislative intervenute in materia dalla data di adozione al 31 dicembre 2017 (come da verbale agli atti della Società).

3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Essendo il Modello un atto di emanazione dei vertici aziendali, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di IP, anche su proposta dell'OdV.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. REQUISITI DELL'ODV

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative nonché di curare il loro aggiornamento è affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato dal CdA.

Al fine di garantire l'effettivo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati, l'OdV deve avere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;

Autonomia e indipendenza

Il rispetto di tali requisiti è assicurato dall'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Occorre altresì che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello


Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti che è chiamato a svolgere. Tali competenze, unite ai requisiti di autonomia e indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla adeguatezza e sul rispetto del Modello disponendo dei necessari poteri d'indagine.

Al fine di garantirne i requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV nominato da IP è organicamente collocato in staff al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali, e riferisce direttamente al CdA.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Al fine di garantirne i requisiti di professionalità e di continuità d'azione, l'OdV è supportato nello svolgimento dei suoi compiti da tutte le funzioni aziendali e può avvalersi di altre professionalità esterne che dovessero rendersi necessarie, per tale ragione è dotato di un idoneo budget deliberato dal CdA su proposta dell'OdV stesso.

4.2 COMPOSIZIONE

In virtù dei parametri indicati dalle Linee Guida di Confindustria con riferimento alle soglie dimensionali, IP deve considerarsi una piccola impresa, stante l'essenzialità della sua struttura interna gerarchica e funzionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma IV, del Decreto la Società potrebbe pertanto affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento all'organo dirigente.

Il CdA, tuttavia, ha ritenuto che tale soluzione non dia adeguate garanzie sotto il profilo del rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza.

Per tale ragione, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria con specifico riferimento alle piccole imprese, il CdA ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, in rapporto alla specifica realtà di IP, sia rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'OdV ad un organismo collegiale costituito ad hoc composto da:

- un professionista dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- un professionista dotato di specifiche e comprovate esperienze in ambito di organizzazione aziendale; gestione e valutazione dei rischi; revisione e gestione contabile.
- un membro interno della Società con elevati requisiti di competenza e professionalità.


Il CdA valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

- adeguati requisiti formali di onorabilità e di assenza di conflitto di interessi in capo ai singoli componenti dell'OdV;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'OdV.

4.3 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che i componenti dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con i soggetti apicali della Società, né dovranno essere legati allo stesso da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente.

Non potranno essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Qualora il Presidente o un componente dell'OdV incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA revoca il mandato.

4.4 CESSAZIONE DALL'INCARICO

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'OdV non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'OdV per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'OdV, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopradescritti in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'OdV.


Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico.

4.5 FUNZIONI E POTERI

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e controllo e di curarne l'aggiornamento.

In via generale, spettano pertanto all'OdV i seguenti compiti:

- vigilanza sulla effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- verifica in merito alla adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e, più in generale, la commissione di comportamenti non voluti anche se non costituenti ipotesi di reato;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- aggiornamento del Modello mediante presentazione di proposte di adeguamento al CdA. e verifica circa l'attuazione e la adeguatezza delle stesse.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Nello specifico, sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti della attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato individuate dal Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure operative nonché aggiornare la lista di informazioni che debbono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure operative rilevate dall'OdV nel corso della sua attività di vigilanza ovvero segnalate all'OdV da terzi
- verificare se le norme di comportamento e le procedure previste siano adeguate e rispondenti alle finalità di prevenzione e di controllo perseguite dal Codice Etico e dal Modello e, in caso contrario, formulare proposte di modifica/integrazione/aggiornamento.

Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, l'OdV:

- può effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- può accedere liberamente a tutti i documenti e strutture aziendali, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- può disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- può disporre, per il corretto svolgimento dei suoi compiti, di risorse finanziarie adeguate e può avvalersi del personale e dei collaboratori di IP;
- è chiamato ad esprimere un motivato parere in ordine alle proposte di provvedimenti disciplinari conseguenti a violazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative;
- informare il CdA per le necessarie valutazioni, in caso di condotte non conformi al Codice Etico, al Modello ed alle relative procedure operative da parte di amministratori ed alta direzione.


4.6 STATUTO

Lo Statuto dell'OdV, volto a disciplinare nel dettaglio tutti i gli aspetti relativi alla nomina, al funzionamento ed alla revoca dell'OdV, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Modello Organizzativo.

4.7 ATTIVITA' DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce:

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed agli esiti degli stessi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via immediata, per segnalare gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza ovvero a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV presenta, annualmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- l'attività svolta e le criticità rilevate;
- le proposte circa l'aggiornamento delle Aree "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili; l'integrazione/modifica del Modello; gli interventi correttivi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- il piano di attività per l'anno successivo;
- il consuntivo delle spese effettuate nel corso dell'anno utilizzando il budget deliberato dal Consiglio di Amministrazione e la richiesta di budget per l'anno successivo.

4.8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV E SEGNALAZIONI

Gli amministratori, il Collegio Sindacale, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i Partner hanno l'obbligo di segnalare all'OdV ogni violazione del Codice Etico, del Modello ovvero delle procedure operative e comunque ogni atto o fatto non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

In ogni caso, debbono essere comunicati all'OdV:


- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine ovvero la pendenza di procedimenti penali che potrebbero generare responsabilità in capo a IP ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- rapporti predisposti dagli organi o dalle funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni che presentano profili di criticità ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- informative periodiche da parte degli organi e delle funzioni aziendali in ordine alla attuazione del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per fatti, atti, eventi od omissioni relative alla violazione del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative;
- le operazioni effettuate dalla Società con parti correlate.

E ancora, a seguito delle modifiche apportate al Decreto dalla Legge n. 179 del 30.11.2017 i soggetti apicali e i soggetti sottoposti devono, a tutela dell'integrità dell'Ente, presentare all'OdV segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate secondo le modalità prescritte nella Procedura "Segnalazioni di illeciti ed irregolarità".

4.9 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni dell'OdV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensibili, ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il vertice della Società, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'OdV.

Le deliberazioni dell'OdV sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun componente dell'organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

5.1. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

IP promuove la conoscenza, all'interno ed all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle relative procedure operative.

L'informazione e la formazione sono, tra l'altro, presupposti necessari al fine di dare concreta attuazione al sistema sanzionatorio, disciplinato al successivo capitolo 6.

5.2. DIPENDENTI E COLLABORATORI INTERNI

La formazione rivolta ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori interni è curata dai competenti Organi/Funzioni aziendali, in stretto coordinamento con l'OdV.

Le attività informative/formative sono previste e realizzate:

- all'atto della adozione del presente Modello;
- periodicamente, in via continuativa;
- al momento della assunzione o dell'inizio del rapporto;
- in occasione di mutamenti di funzione;
- in caso di modifiche normative, del Codice Etico, del Modello e delle procedure operative.

In particolare, a seguito dell'approvazione del presente Modello, IP trasmetterà a tutti i dipendenti e collaboratori interni una comunicazione, redatta di concerto con l'OdV, avente ad oggetto i principi generali del Decreto, del Codice Etico e del Modello.


Tale materiale verrà utilizzato dai competenti Organi/Funzioni aziendali per la formazione/informazione dei nuovi dipendenti e collaboratori e in caso di mutamenti di mansioni.

L'attività formativa periodica sarà organizzata tramite corsi d'aula ovvero servizi di e-learning (in tale ultimo caso con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione).

5.3 COLLABORATORI ESTERNI, FORNITORI, PARTNER

IP promuove la conoscenza del Codice Etico e del Modello dalla stessa adottati presso tutti i soggetti terzi (collaboratori esterni, fornitori, Partner) con i quali intrattiene rapporti, di concerto con l'OdV.

IP, valuterà, caso per caso, tenuto conto della tipologia del contratto e dell'entità anche economica del rapporto, di inserire una clausola contrattuale in virtù della quale qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice Etico e/o il Modello, posto in essere da – appunto – i soggetti terzi sopra indicati, da cui deriva o possa derivare un pregiudizio per

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

la Società ai sensi e per gli effetti del Decreto, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, per essere ritenuto idoneo ed efficacemente attuato, il Modello deve prevedere un sistema sanzionatorio volto a punirne il mancato rispetto.

IP ha pertanto adottato un insieme di misure dirette a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Codice Etico, nel Modello e nelle relative procedure operative commesse da amministratori, sindaci o revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, partner e soggetti terzi con i quali la Società abbia in essere rapporti contrattuali.

6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'art. 7, comma IV, del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni del Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

La violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Codice Etico, nel Modello e nelle relative procedure operative costituisce illecito disciplinare.

Ai dipendenti di IP verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo ANASTE, nel rispetto dell'art. 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle altre normative speciali, laddove applicabili.


Nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida di Confindustria, l'avvio di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale iscrizione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Sono oggetto di sanzione le condotte, ivi incluse quelle omissive, che violano il presente Modello nonché il complesso di protocolli/procedure che ne costituiscono parte integrante e, pertanto, in primo luogo, il Codice Etico.

Costituiscono violazioni del Modello anche le azioni/omissioni che violano le indicazioni e/o prescrizioni dell'OdV.

In virtù dei principi di legalità e di proporzionalità della sanzione, IP ha così definito le possibili violazioni, secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2, 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello nello svolgimento di attività sensibili o comunque connesse, in qualsiasi modo, alle Aree a rischio reato, qualora non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello mediante condotta idonea ad integrare le modalità di realizzazione (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto o a

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

rappresentarne l'apparenza, qualora non ricorra la condizione prevista nel successivo n. 4;

4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di condotta finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Le violazioni di cui sopra da parte dei dipendenti comportano l'adozione da parte della Società dei provvedimenti di seguito descritti:

A) RICHIAMO VERBALE

Tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto 1), se di lieve entità.

B) RICHIAMO SCRITTO

Tale sanzione è prevista per il lavoratore che ripeta nel tempo le violazioni descritte nel precedente punto 1), se di lieve entità, integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio.

C) MULTA IN MISURA NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 3 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE

Tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta ovvero reiteri le violazioni descritte nel precedente punto 1) non qualificabili come di lieve entità ovvero commetta le violazioni descritte nel precedente punto 2), integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio.

D) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 4 GIORNI


Tale sanzione è prevista per il lavoratore che reiteri le violazioni descritte nel precedente punto 2), integrando la condotta violazione dell'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio, ovvero per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto 3), integrando la condotta grave violazione dell'obbligo di cooperare alla prosperità dell'impresa.

E) LICENZIAMENTO

Tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta le violazioni descritte nel precedente punto 4), integrando la condotta grave violazione dell'obbligo di cooperare alla prosperità dell'impresa e l'abuso di fiducia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento ovvero al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle altre circostanze aggravanti o attenuanti che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla competente Direzione aziendale.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'OdV.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Modello troveranno applicazione le norme di legge nonché le previsioni della contrattazione collettiva applicabili nel caso in esame.

Per i dirigenti "non apicali" di IP, è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile con riferimento ai medesimi.

Le disposizioni di cui sopra saranno affisse presso la sede di IP in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei lavoratori.

6.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto, nel novero dei soggetti apicali sono compresi, il direttore generale, i dirigenti tecnici e i funzionari dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica.


In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti apicali legati alla Società, la Società adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto (di lavoro subordinato o altro) esistente tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

6.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

I principi e le norme di comportamento dettate dal Codice Etico, dal Modello e dai relativi protocolli devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della Società, una posizione apicale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), rientrano in questa categoria le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

In tale contesto, assume primaria rilevanza la posizione degli amministratori e dei sindaci. In caso di violazione del Modello e/o dei relativi protocolli da parte di un amministratore o di un sindaco, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

In caso di gravi violazioni, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

Si considera sempre grave violazione la accertata realizzazione di uno dei reati presupposto.

6.5. SANZIONI PER I FORNITORI E SOGGETTI TERZI

Laddove contrattualmente previsto, la violazione da parte di fornitori o soggetti terzi (collaboratori esterni, partner) del Codice Etico e/o del Modello costituisce inadempimento e può determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

7. MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

Ai sensi dell'art. 6, comma II, lettera a) del Decreto, il Modello deve, in primo luogo, individuare le "attività a rischio di reato", ossia le attività nel cui ambito esista un rischio non trascurabile di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (c.d. reati presupposto) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'analisi del contesto aziendale di IP ha consentito di individuare i settori di attività e le funzioni aziendali foriere di rischi.

7.1. IL RISCHIO COLLEGATO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ISPEZIONI, CONTROLLI, PROCEDURE E PROCEDIMENTI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI PUBBLICI E RAPPORTI COMMERCIALI

Possono essere considerate foriere di rischi le attività che portano i vertici aziendali, nonché tutti coloro che operano sotto la direzione e vigilanza di questi, ad intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati pubblico servizio.

a) Rischio specifico: il rischio connesso all'erogazione di un servizio pubblico e allo svolgimento di attività in qualità di pubblico ufficiale


IP, sebbene sia una Società di diritto privato, eroga un servizio pubblico secondo norme, regolamenti e procedure che regolano in modo pervasivo le attività imprenditoriali esercitate.

La Società, inoltre, eroga servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare in convenzione con l'Azienda ULSS n. 18.

Ciò comporta il rischio che i soggetti apicali dell'Ente nonché i loro sottoposti possano assumere la veste di incaricati di pubblico servizio o di pubblici ufficiali nell'esercizio di determinate funzioni aziendali, aumentando pertanto il rischio astratto di commissione dei reati con la P.A..

Come, infatti, riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la formulazione degli artt. 357 e 358 c.p.* ha introdotto una nozione c.d. oggettiva di Pubblica Amministrazione, ovvero sganciata dalla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego o dalla natura di diritto pubblico dell'Ente; la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può, pertanto, essere attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato

* Come riformulati a seguito della Legge n. 86/1990 e n. 181/1992.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

affidato l'esercizio di determinate funzioni di interesse pubblico riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi o certificativi (pubblico ufficiale) o in mancanza di detto esercizio (incaricato di pubblico servizio), purché non si tratti di semplici mansioni d'ordine o di opere meramente materiali*.

Con riferimento all'esercizio delle professioni medico sanitarie e alla gestione di cliniche private o centri diagnostici, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata a più riprese sul punto chiarendo che:

- “Il medico che presta la sua opera libero professionale per una casa di cura convenzionata, in virtù di un rapporto di natura privatistica, è pubblico ufficiale in quanto partecipa delle pubbliche funzioni che la USL svolge per il tramite della struttura privata mediante convenzione” (cfr. Cass. Pen. S. U. del 27.05.1992; Cass. Pen. Sez. feriale, n. 42166 del 4.09.2008; Cass. Pen. Sez. VI, n. 35836 del 22.02.2007);
- È pubblico ufficiale “Il medico che attesta in atto pubblico fatti di sua diretta percezione” (ad esempio, la redazione del certificato di morte – cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 36778 del 10.10.2006 – o il rilascio di ricette – cfr. Tribunale di Venezia del 16.07.1994).

Alla luce di quanto precede, dunque, sussiste il rischio di commissione dei seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 320 e 321 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Le funzioni aziendali che svolgono attività nelle quali sussiste il rischio di commissione dei sopramenzionati reati sono: il Presidente del CdA.; il personale medico coinvolto nello svolgimento di servizi convenzionati con il S.S.N.; il personale medico che rilascia attestazioni e certificazioni.

b) Rischio specifico: i rapporti con la P.A. nell'ambito della specifica attività aziendale


IP, quale casa di cura privata che offre anche servizi convenzionati con il S.S.N., è soggetta all'applicazione di una corposa normativa di settore che prevede specifici regimi autorizzativi per l'esercizio dell'attività sociale, nonché la sottoposizione dell'Ente alla vigilanza e al controllo degli Enti pubblici.

Ci si riferisce in particolare:

- all'autorizzazione regionale alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, prevista dalla Legge Regionale del Veneto n. 22/2002;
- ai rapporti con la Giunta Regionale, il Comune e l'Agenzia regionale socio sanitaria, nell'ambito della procedura di autorizzazione prevista dalla legge regionale di cui al punto precedente;
- l'autorizzazione regionale all'esercizio di attività socio sanitarie;
- alla vigilanza esercitata dal Ministero della Sanità (ex art. 51 L. n. 132/1968).

Sussiste, quindi, il rischio di commissione dei seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

* Cfr. sul punto, Cassazione S.U. n. 7958/1992.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

(art. 319, 320 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma II n. 1 c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Le funzioni aziendali che svolgono attività nelle quali sussiste il rischio di commissione dei reati sopramenzionati sono: il Presidente del CdA.; il C.d.A. nel suo complesso, l'Area Unità Operativa Interna; il Responsabile del Servizio Infermieristico.

c) Rischio generico e specifico: ispezioni, controlli, atti di accertamento, procedimenti amministrativi e giudiziari

Alcune attività rivestono, invece, un rischio – di natura generica – con riferimento alla possibile commissione di reati contro la P.A..

Ed in particolare:

- ispezioni e controlli svolti dalla P.A. (si considerino quelli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dalle ASL, dall'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente, dallo SPISAL, con riferimento all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, dagli enti preposti agli obblighi previdenziali ed assicurativi – quali INPS, INAIL etc. – da qualsiasi Ente competente per il rilascio e la verifica di atti autorizzativi e certificativi o altri provvedimenti amministrativi abilitativi);
- partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati alla richiesta o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti abilitativi;
- procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale che abbiano ad oggetto direttamente o indirettamente le attività della Società, relativamente al rapporto con l'Amministrazione della Giustizia.


Sussiste il rischio di commissione dei seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 e 321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 320 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa aggravata i danni dello Stato (art. 640 comma II n. 1 c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Ai sensi dell'art. 25 comma IV del Decreto, si configura una responsabilità dell'Ente anche quando i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione siano commessi nei confronti di uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. (ovvero, membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Le funzioni aziendali che svolgono attività nelle quali sussiste il rischio di commissione dei sopramenzionati reati sono: il Presidente del CdA; il CdA nel suo complesso; il Responsabile Gestione Qualità; l'Area Unità Operativa Interna; l'Area Servizi Sociali; il Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione; i consulenti (eventualmente) incaricati di assistere la Società nell'ambito di rapporti con la P.A., ad esempio in procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimento di autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi nonché in ispezioni e accertamenti; qualsiasi membro del personale aziendale che venisse in contatto con organi o uffici della P.A., nonché con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

d) Rischio generico: ricorso a finanziamenti, contributi o altre sovvenzioni pubbliche

La partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimento di contributi, finanziamenti o altri benefici erogati da pubbliche amministrazioni, nonché la gestione e

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

l'utilizzo delle predette risorse, possono rappresentare l'occasione per la commissione di specifici reati.

IP ha beneficiato negli ultimi anni di un solo contributo pubblico, da parte della Provincia, finalizzato alla formazione e all'inserimento occupazionale di soggetti disabili. Qualora la Società intendesse accedere ad ulteriori finanziamenti o contributi, nonché ad altre erogazioni pubbliche, potrebbe sussistere il rischio connesso alle seguenti fattispecie di reato: indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.).

I suddetti reati possono essere commessi in occasione dei processi preordinati alla richiesta di erogazione pubblica, nonché nell'ambito delle attività di utilizzo e rendicontazione.

Le funzioni aziendali che svolgono attività nelle quali sussiste il rischio di commissione dei sopramenzionati reati sono: il Presidente del CdA; il CdA nel suo complesso; il Responsabile Servizi Amministrativi; le funzioni aziendali di volta in volta interessate all'utilizzo del beneficio stanziato; eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza alla Società nell'ambito della partecipazione ai procedimenti amministrativi preordinati all'ottenimento di erogazioni pubbliche.

e) Rischio generico: gestione del personale dipendente e attribuzione di incarichi

L'assunzione di personale dipendente, nonché l'attribuzione di incarichi a collaboratori o consulenti esterni, potrebbe esporre la Società a ulteriori rischi connessi alla possibile commissione di reati contro la P.A.; tali attività, infatti, potrebbero integrare il corrispettivo correlato ad atti di corruzione (art. 318, 319, 320, 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), ad esempio nei casi in cui l'assunzione o l'incarico coinvolgano soggetti che abbiano rivestito o rivestano funzioni all'interno della P.A. o siano legati con funzionari pubblici da rapporti di parentela.

Dovranno, pertanto, considerarsi a rischio anche le attività di selezione e gestione del personale.


Le funzioni aziendali che svolgono attività nelle quali sussiste il rischio di commissione dei sopramenzionati reati sono: il Presidente del CdA; il CdA nel suo complesso; il Responsabile Servizi Amministrativi; le funzioni aziendali di volta in volta interessate all'assunzione, collaborazione o consulenza.

7.2. IL RISCHIO COLLEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIETARIE

Con la riforma dei reati societari*, la responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01 è stata estesa anche alle ipotesi di reato connesse alla formazione del bilancio, alle comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori, alla formazione della volontà assembleare ed altre fattispecie ritenute rilevanti dal legislatore.

Con riferimento ad IP, le fattispecie di illecito che in primis e in modo più rilevante, debbono essere prese in considerazione sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),

* D.Lgs. n. 61/2002.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

I reati sopra individuati possono essere commessi, in alcuni casi, solo da soggetti qualificati dalla legge (c.d. reati propri), quali gli amministratori, i sindaci, gli eventuali liquidatori, i membri del Comitato di Controllo sulla Gestione o i revisori esterni e, in altri casi, da chiunque (c.d. reati comuni).

Tuttavia, anche nel caso di reati propri, la realizzazione della fattispecie delittuosa può, però, avvenire anche con il concorso di altre funzioni.

Occorre quindi prestare particolare attenzione ai meccanismi di formazione della volontà societaria, dell'amministrazione e del bilancio e ai relativi sistemi di controllo, anche in considerazione della realtà di cui IP fa parte.

7.3. IL RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE FINANZIARIA

Per espressa indicazione del Decreto, la gestione delle risorse finanziarie integra, in ogni Ente, un'attività a rischio, in quanto potrebbe essere connessa alla realizzazione di attività pregiudiziali, preparatorie o agevolatrici nella commissione di alcuni dei reati rientranti nel campo di applicazione del Decreto.

Le aree aziendali a rischio di commissione reati, in quanto svolgenti mansioni di gestione finanziaria, risultano essere: il Presidente del CdA; il CdA. nel suo complesso, il Collegio Sindacale, il Responsabile Servizi Amministrativi.


7.4 IL RISCHIO COLLEGATO AI REATI DI RICICLAGGIO

Con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 (normativa c.d. anticiclaggio) è stato introdotto l'art. 25 octies che prevede la responsabilità dell'Ente per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è stato modificato l'art. 25 octies con la previsione, quale reato presupposto, anche del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

Sono a rischio, a questi fini, le attività che comportano rapporti con soggetti terzi, ritenendosi particolarmente esposti i processi aziendali che possono implicare la definizione di contratti di servizi o di beni, di transazioni di natura finanziaria, di investimenti comportanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie.

Nello specifico, possono essere individuate le seguenti funzioni a rischio: il Presidente del CdA; il CdA nel suo complesso; il Responsabile Servizi Amministrativi; il Coordinatore Servizi Generali; il Responsabile del Servizio Infermieristico; i consulenti (eventualmente) incaricati di assistere la Società nella redazione del bilancio o di operazioni straordinarie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

7.5. IL RISCHIO CONNESSO ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

L'introduzione dell'art. 25 septies* del Decreto ha esteso la responsabilità dell'Ente anche ai seguenti delitti:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 comma II c.p.)
- lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 comma III c.p.)

La legge n. 123/07 ha posto non pochi problemi interpretativi: dal punto di vista dell'elemento soggettivo, infatti, si tratta di reati colposi, per cui la sanzione viene irrogata quando l'evento, non voluto, si verifica a causa di negligenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline da parte dell'agente.

Tutti gli altri reati previsti dal Decreto (ad eccezione di quelli in argomento nonché quelli – recentemente introdotti – in materia ambientale) hanno, invece, natura dolosa.

Nell'anno 2008 è, inoltre, intervenuto il nuovo Testo Unico* che ha riscritto la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Confindustria, anche per tale materia, ha provveduto ad adeguare le proprie Linee Guida, passate al vaglio del Ministero di Giustizia e divenute efficaci in data 31 marzo 2008, aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia nel luglio 2014, ove sono indicati alcuni criteri utili per la costruzione del Modello anche con riferimento a questo specifico ambito.

Il Modello va, tuttavia, costruito tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 30 T.U. Sicurezza.

a) Rischio generale

In astratto, il rischio legato alla commissione di questa tipologia di reati sussiste anche per realtà aziendali che prevedono l'impiego di un solo lavoratore, secondo l'ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 T.U.S.*. L'ordinamento (ed in particolare l'art. 2087 c.c.) ascrive, infatti, all'imprenditore un obbligo generale di *"...adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.


Per individuare con maggior precisione l'ambito e la portata del rischio generale, è pertanto necessario tenere presenti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro specificati dalle disposizioni del TUS che impone:

- il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

* A seguito della L. n. 123 del 5 agosto 2007.

* D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e successive modificazioni apportate con il D.Lgs. n. 106/2009.

* *"Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"*. Oltre alle equiparazioni previste dalla norma.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- l'effettuazione dell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'implementazione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento di attività di sorveglianza sanitaria;
- l'effettuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge;
- lo svolgimento di periodiche verifiche volte ad accertare l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate.

Ciò premesso, se è vero che tutte le funzioni aziendali saranno esposte al rischio generale legato al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza, l'entità del rischio stesso dovrà essere commisurata alla capacità del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di assicurare il rispetto delle norme generali sopracitate.

b) Rischio specifico

Con riferimento all'individuazione dei rischi specifici, si rinvia alle valutazioni operate dal datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) adottato dalla Società.

c) Individuazione delle funzioni a rischio

Figura centrale è quella del datore di lavoro, ovvero il *"...soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art. 2 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro, oltre a svolgere funzioni di vertice nel sistema preordinato ad assicurare la sicurezza del lavoro in azienda, è il soggetto investito delle più gravose responsabilità, anche dal punto di vista penale.

Peraltro, il datore di lavoro è responsabile anche di un'attività di vigilanza in merito ai compiti svolti da alcuni soggetti esterni a loro volta obbligati in materia di sicurezza del lavoro, quali l'RSPP, il Medico Competente, i fornitori di macchinari, impianti ed attrezzature, gli installatori, i fornitori di DPI, i progettisti.


La Società si è data la seguente organizzazione:

- ❖ DATORE DI LAVORO
- ❖ RSPP
- ❖ MEDICO COMPETENTE
- ❖ RLS
- ❖ PREPOSTI

7.6. IL RISCHIO CONNESSO AI REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

A seguito della Legge n. 99/2009* sono stati introdotti nell'ambito di operatività del Decreto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

* "Disposizione per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Gli illeciti in argomento (previsti e puniti dall'art. 171 e ss. L. n. 633/1941* tutelano sia il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno nonché, marginalmente, il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera e tutti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso.

Nel caso di specie, astrattamente, i reati contro il diritto d'autore appaiono principalmente configurabili nell'ambito dell'utilizzo di programmi informativi privi di licenza o in violazione della licenza stessa.

In via residuale e remota, tale tipologia di reati potrebbe anche essere integrata qualora la Società intendesse utilizzare, nel materiale destinato alla comunicazione con la clientela (poster, brochure, depliant etc.) altri beni oggetto di diritto d'autore (per esempio, fotografia, musica, filmati).

I reati astrattamente configurabili, dunque, potrebbero essere: immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera di ingegno protetta (art. 171 comma I lett. a bis e comma III L. 633/41); duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, illecita riproduzione, distruzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico, vendita, locazione e abusivo trasferimento del contenuto di una banca dati (art. 171 bis L. 633/41); abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione di altre opere dell'ingegno (art. 171 ter L. 633/41).

Possono essere considerate a rischio le attività svolte dalle seguenti funzioni aziendali: Il Presidente del CdA.; il CdA nel suo complesso; il Responsabile Servizi Amministrativi; il Responsabile Privacy; il Coordinatore Servizi Generali; il Coordinatore Servizi Assistenziali; il Coordinatore Amministrazione Personale; i soggetti esterni che forniscono alla Società software o assistenza al sistema informatico; il personale munito di postazione informatica; il personale dipendente o collaboratore o i consulenti esterni incaricati dalla Società dell'invio di documenti elettronici destinati ad avere efficacia probatoria.

7.7 IL RISCHIO CONNESSO AI REATI AMBIENTALI

Con il D.Lgs. n. 121/2011* è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.


Nella individuazione delle fattispecie di reato a rischio, si è tenuto conto, oltre che dello specifico oggetto sociale, anche della possibilità che la Società conceda in subappalto lavori o servizi.

a) Gestione dei rifiuti

I reati astrattamente commissibili nell'ambito delle attività di IP sono: gestione illecita di rifiuti (art. 256 comma I lett. a e lett. b D.Lgs. 152/06); discarica abusiva (art. 256 comma III, primo periodo, D.Lgs. 152/06); miscelazione illecita (art. 256 comma V D.Lgs. 152/06);

* "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Oggetto di tutela iniziale della legge sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla fotografia e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

* "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

discarica abusiva (art. 256 comma III, secondo periodo, D.Lgs. 152/06); inosservanza di prescrizioni (art. 256 comma IV D.Lgs. 152/06); predisposizione o uso di certificati falsi (art. 258 comma IV, secondo periodo, D.Lgs. 152/06); traffico illecito (art. 259 comma I D.Lgs. 152/06); traffico illecito (art. 260 commi I e II D.Lgs. 152/06); predisposizione e uso di certificati falsi (art. 260 bis comma VI D.Lgs. 152/06); mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi (art. 260 bis comma VII, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/06); uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma VIII, primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/06); deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma VI D.Lgs. 152/06).

I suddetti reati potrebbero essere astrattamente commessi, con riferimento a tutti i diversi settori di intervento dell'azienda, nell'ambito delle seguenti attività connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti, e nello specifico:

- l'individuazione e la classificazione dei rifiuti;
- la gestione dei depositi temporanei;
- l'individuazione dell'impianto di recupero e/o di smaltimento ove avviare i rifiuti, le attività di avvio e di verifica del corretto smaltimento e recupero;
- la gestione della fase di trasporto verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio;
- la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti.

b) Gestione degli scarichi idrici

IP ha ottenuto l'autorizzazione, rinnovata il 27 agosto 2013 (con validità fino al 27 agosto 2017) allo scarico delle acque reflue, prodotte dalla sua attività, in pubblica fognatura. Le acque sanitarie vengono sottoposte ad analisi periodiche.

Non è, tuttavia, possibile escludere a priori che determinate attività non necessitino di una previa autorizzazione allo scarico e che non si verifichino comunque episodi riconducibili ad attività di scarico anche in assenza di un ciclo operativo aziendale.


Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 152/06 configura uno scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria), indipendentemente dalla natura inquinante del refluo e dall'esecuzione di un preventivo trattamento di depurazione*.

In considerazione delle numerose tipologie di attività svolte dalla Società, si ritengono astrattamente realizzabili, seppure il rischio sia remoto, le seguenti fattispecie di reato: scarico illecito (art. 137 commi II, III, V, primo e secondo periodo, e XI D.Lgs. 152/06).

I suddetti reati potrebbero essere commessi nell'ambito delle seguenti attività:

- Gestione delle acque di scarico e delle acque meteoriche di dilavamento;
- Gestione di sostanze o rifiuti pericolosi in forma liquida.

* Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto ad esempio, che il riversamento delle acque di lavaggio dei recipienti utilizzati per la raccolta dell'uva configurasse uno scarico illecito, non essendo riconducibile tale attività ad un'ipotesi di gestione illecita di rifiuti liquidi – cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 2313 del 15.12.2010.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

c) Gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

Non è possibile escludere a priori un rischio connesso all'eventuale contaminazione delle matrici ambientali (ed in particolare del suolo e delle acque di falda) nella gestione delle attività aziendali (basti pensare, ad esempio, al possibile accidentale sversamento in un terreno non pavimentato di sostanze liquide).

Anche se, secondo la giurisprudenza* e la dottrina sul punto, le seguenti fattispecie di reato trovano applicazione nei confronti del solo responsabile della contaminazione (e non nei confronti del proprietario non responsabile), si ritiene, in via del tutto precauzionale, di evidenziare come a rischio le seguenti fattispecie di reato: omessa bonifica (art. 257 commi I e II D.Lgs. 152/06; omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante (art. 257 comma I D.Lgs. 152/06).

d) Gestione delle sostanze pericolose

In relazione a quest'area di rischio si ritiene commissibile il seguente reato: violazioni relative all'obbligo di cessazione e riduzione delle sostanze lesive (art. 3 comma VI L. n. 549/1993*).

In relazione alla possibile commissione dei reati – tutti – sopra riportati, quanto alle funzioni a rischio, deve essere considerata la possibilità che i delitti e le contravvenzioni in argomento possano essere contestati sia a soggetti che rivestono ruoli apicali, sia a soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, anche a titolo concorsuale (per esempio, potrebbe essere contestato ad un rappresentante aziendale il reato di illecita gestione di rifiuti di un determinato soggetto terzo a cui la Società ha conferito i propri rifiuti).

Ciò premesso, le funzioni aziendali a rischio sono: il Presidente del C.d.A.; il Coordinatore Servizi Generici.


7.10 IL RISCHIO CONNESSO AD ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Si tratta di ipotesi del tutto residuali, che avuto riguardo alle attività svolte dalle funzioni di IP, non rappresentano un rischio di natura specifica ma potrebbero in astratto essere commesse da qualunque impresa.

- **intralcio alla giustizia:** il rischio maggiore è rappresentato dalla previsione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). Tale illecito potrebbe essere commesso nel caso in cui, in presenza di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) avente ad oggetto le attività della Società, determinate persone siano chiamate a rendere dichiarazioni avanti all'autorità giudiziaria (in qualità di testimoni o persone informate sui fatti) e vengano preventivamente istruite a fornire un resoconto dei fatti falso o a omettere dichiarazioni;
- **delitti collegati alla criminalità organizzata,** e tra essi i reati di natura associativa, quali l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p. e art. 416 ter c.p.); in detti reati è punita anche la semplice partecipazione all'associazione; sono inoltre compresi, ove posti in essere in tale ambito, anche i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ed

* Cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 18503/2011.

* "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

i reati in tema di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90).

I reati di cui si tratta possono conseguire a rapporti della Società con parti terze “a rischio”, ad esempio nella definizione di rapporti contrattuali o nell’ambito di transazioni finanziarie o di investimento, ovvero nell’ambito di contratti od operazioni anche con l’estero;

- **reati concernenti l’immigrazione clandestina** di cui all’art. 12 D.Lgs. 286/98: seppur in via residuale, sussisterà il rischio connesso alla commissione di tali reati nell’ambito dell’assunzione di personale dipendente e di gestione delle eventuali trasferte del personale aziendale.

In relazione a tali reati sono state individuate le seguenti funzioni a rischio: il Presidente del CdA.; il CdA nel suo complesso; il Coordinatore Amministrazione Personale; Coordinatore Servizi Assistenziali; l’Assistente Sociale.

8. PROTOCOLLI

8.1 I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Ai sensi dell’art. 6, comma II, lettere b) e c) del Decreto, il Modello deve prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire e, in particolare, individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto.

Le procedure adottate da IP al fine di disciplinare lo svolgimento delle proprie attività e di garantire, tra l’altro, che le stesse avvengano nel rispetto della Legge sono state recentemente revisionate al fine di rafforzare il sistema di controllo interno e di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.


Tali procedure prevedono norme di comportamento e attività di controllo specificamente volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

Il Codice Etico, allegato al presente Modello così da farne parte integrante, costituisce la prima tra le procedure cui tutti i Destinatari debbono scrupolosamente attenersi e uniformarsi.

Le procedure volte a disciplinare le attività sociali rientranti nell’ambito delle Aree ritenute a rischio reato sono espressamente indicate nelle specifiche Sezioni della Parte Speciale del Modello.

Le procedure adottate da IP sono state redatte nel rispetto dei seguenti principi generali:

- **tracciabilità delle operazioni**
Ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- **separazione dei compiti e delle funzioni**
Nessuno può disporre di poteri illimitati e/o gestire in autonomia un intero processo. L’assegnazione dei compiti e delle funzioni deve essere volta ad evitare sovrapposizioni e/o concentrazioni;
- **chiara definizione dei poteri e delle responsabilità**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

La distribuzione dei poteri e delle responsabilità deve indicare i limiti di esercizio e deve essere coerente con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- **oggettivizzazione dei processi decisionali**

I processi decisionali debbono essere disciplinati in modo da evitare o limitare allo stretto indispensabile decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;

- **tracciabilità delle attività di controllo**

Le attività di controllo debbono essere adeguatamente documentate.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Rev.

Data
Emissione

01

21/02/2018

PARTE SPECIALE



A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 PREMESSA

Ai fini di una migliore comprensione, appare necessario, in via preliminare, chiarire le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, P.A.), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, P.U.) e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (quali, ad esempio, i concessionari, le società per azioni miste o a totale capitale pubblico) che svolgono la una funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, più in generale, il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, ovvero, il patrimonio pubblico.


La nozione di P.U. è fornita direttamente dal Legislatore, all'art. 357 del c.p., che definisce *pubblico ufficiale* in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi".

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria, ovvero nelle relative attività accessorie e/o preparatorie. E' un P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione legislativa*, chiunque, in sede locale, nazionale e/o comunitaria, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza), le Regioni, le Province (per quanto attiene alla loro attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il *potere giudiziario* trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato.

Si ritiene, dunque, che sia un P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione giudiziaria* non solo chiunque, in ambito nazionale e comunitario, svolga una attività che sia diretta esplicazione di tale potere, ma anche chi svolga una attività afferente alla amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, sia coloro che, in ambito nazionale e comunitario, partecipano alla vera e propria attività dello *ius dicere* sia coloro che partecipano alla attività amministrativa collegata alla prima, ovvero i magistrati (compresi i pubblici ministeri), i membri della Corte di Giustizia della Unione Europea e della Corte dei Conti europea, i cancellieri, i funzionari, i segretari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata all'esercizio dello *ius dicere*.

I poteri riconducibili alla *pubblica funzione amministrativa*, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della P.A.. Tali poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della P.A.; in tale prospettiva, sono stati qualificati come P.U. non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie dell’iter deliberativo della P.A., ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il potere autoritativo della P.A. si concretizza, invece, in tutte quelle attività che permettono alla pubblica amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare *concessioni* ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come P.U. tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “*pubblico agente*”. Anche questa attività di certificazione è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma anche una vera e propria dichiarazione di volontà della P.A..

La nozione di “*incaricato di pubblico servizio*” è invece fornita dall’art. 358 c.p., che riconosce qualifica in tal modo tutti “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”. Sono, pertanto, incaricati di pubblico servizio i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati.

L’effettiva ricorrenza dei requisiti sopra indicati deve essere verificata caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati.

A.2 NOZIONI


Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura quando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti per la partecipazione ad una gara pubblica, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione.

❖ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Il reato si configura quando la condotta che integra gli estremi della truffa, così come sopra descritta, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio sopportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere finanziamenti pubblici.

❖ **Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)**

Il reato si configura quando il soggetto che ha ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

❖ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Il reato si configura quando – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** concesse dallo Stato, da altri enti pubblici e dall'Unione Europea ai danni dello Stato (**art. 640 bis c.p.**).

❖ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)**

Il reato si configura quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

❖ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura quando un P.U. o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.


Ai fini del D. Lgs. 231/01, il reato in esame presenta profili di rischio molto limitati: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un soggetto apicale ovvero un soggetto sottoposto concorra nel reato del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

❖ **Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)**

Il reato si configura quando un P.U. o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura anche quando l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste, pertanto, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: accelerare l'evasione di una pratica di sua

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: favorire taluno nell'aggiudicazione di una gara).

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del P.U. o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i P.U. e per gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono, a questi ultimi, denaro o altra utilità.

❖ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura quando taluno offra o prometta denaro o altra utilità ad un P.U. o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

È parimenti punita la condotta del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

❖ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Il reato si configura quando taluno offra o prometta ad un P.U. (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

❖ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Il reato si configura quando taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un P.U. o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

❖ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.


❖ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p., ai soggetti specificati nell'art. 322 bis c.p. stesso.

A.3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di IP, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- la richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni;
- la richiesta e l'utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee;
- l'acquisto di beni;
- la gestione dei rapporti con i collaboratori;
- l'acquisto di altri servizi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- l'assunzione di personale;
- gli omaggi a pubblici dipendenti;
- le donazioni e liberalità
- la gestione di contenziosi giudiziari ed extragiudiziari

A.4 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha quali Destinatari gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori interni ed esterni ed i Partner che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili - IP ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Sistema di Gestione Qualità conforme allo Standard UNI EN ISO 9001:2015 – con particolare riferimento alle seguenti procedure:
 - Gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - Gestione finanziamenti;
 - Contabilità Generale;
 - Gestione delle Risorse Umane;
 - Individuazione dei Consulenti e conferimento di incarichi professionali;
 - Acquisti e qualificazione dei Fornitori.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

A.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni.
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA.


B. REATI SOCIETARI

B.1 NOZIONI

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)

Gli articoli 2621 e 2621 bis del codice civile sono norma finalizzate alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti espressamente e specificatamente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

indicati dall'art. 2621 c.c. in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

L'art. 2621 bis c.c. prevede una pena ridotta laddove i fatti di cui all'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

❖ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici.

Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato un danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

❖ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato si configura quando, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si proceda alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

❖ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.


Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

❖ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dalla legge, si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di quote o azioni emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

❖ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

❖ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

❖ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si configura con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

❖ **Corruzione tra privati (art.2635 comma III c.c.)**

Il reato si configura quando viene promesso denaro o altra utilità al fine di indurre gli organi della società a compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Per organi della società si intendono gli amministratori, di direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

E' un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

❖ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 2635 c.c., al fine di compiere od omettere un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.


Ed inoltre, è punito anche chiunque (tra i soggetti indicati al precedente art. 2635 c.c.) solleciti per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

❖ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

❖ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

L'articolo 2637 c.c. punisce tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in materia rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

❖ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si configura attraverso la realizzazione di due condotte distinte:

- esporre nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle Autorità Pubbliche, consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute all'Autorità medesime*.

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori.

B.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di IP, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:


- gestione flussi finanziari in entrata e in uscita;
- tenuta della contabilità;
- attività prodromiche alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che riguardano la sfera del patrimonio e, in particolare, che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- la gestione dei rapporti con i soci e il regolare funzionamento della Società.

Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può presentare in misura maggiore negli organi sociali.

B.3 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha quali Destinatari gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e i Dipendenti e i Collaboratori esterni (con particolare riferimento ai professionisti che redigono il bilancio per conto della Società) che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

* E' controversa la nozione di "autorità pubbliche di vigilanza" prevista dalla norma incriminatrice. La dottrina prevalente ritiene che l'art. 2638 c.c. si riferisca ad ogni autorità di vigilanza operante nel nostro ordinamento, esercitanti un potere intenso "...come controllo preventivo e successivo su determinate fasi o momenti di attività dei soggetti loro sottoposti, al fine di garantire, prima che si accadano negative ricadute sul mercato, l'affidabilità di tali soggetti nel loro rapporto con il pubblico (cfr. FOFFANI, La riforma dei reati societari: riflessi sulla disciplina penale delle banche e degli intermediari finanziari, in Meyer, Stortoni, Diritto Penale della banca, nel mercato mobiliare e finanziario, Torino 2002, 492, Rossi, 491, Alessandri, 250).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – IP ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Sistema di Gestione Qualità conforme allo Standard UNI EN ISO 9001:2015, con particolare riferimento alle seguenti procedure;
 - Gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
 - Contabilità Generale;
 - Acquisto e qualificazione dei Fornitori.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IP;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale; ed agire sempre nel pieno rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- attenersi scrupolosamente alle citate procedure.

B.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA


I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni.
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA e al Collegio Sindacale.

C. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

C.1 NOZIONI

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

❖ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, reato tributario, etc.) che costituisce il presupposto della ricettazione.

E' altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per altri – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

L'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni è integrata quando il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo, sia cioè a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

❖ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi - non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. furto, reato tributario, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

La condotta dell'ostacolare consiste in una qualsiasi attività diretta ad impedire l'identificazione del denaro, dei beni e delle altre utilità così da al fine di dissimularne la provenienza illecita.


Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

❖ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reato tributario, ecc.).

La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzo di capitali illeciti.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

❖ **Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)**

È un reato proprio in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del reato presupposto (delitto non colposo) da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

La condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- sostituzione;
- trasferimento;
- impiego

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto.

Nel concetto di **sostituzione** rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.

Il **trasferimento** rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo ad un altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Infine, per **impiego** si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti.

C. 2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di IP, le seguenti attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- acquisto di beni e servizi;
- erogazione e impiego di finanziamenti;
- contabilità generale.


C.3 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha quali Destinatari gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – IP ha adottato le seguenti procedure:

5. Organigramma aziendale;
6. Sistema di deleghe e procure;
7. Codice Etico;
8. Sistema di Gestione Qualità conforme allo Standard UNI EN ISO 9001:2015 – con particolare riferimento alle seguenti procedure:
 - Gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
 - Gestione finanziamenti;
 - Contabilità Generale;
 - Acquisti e qualificazione dei Fornitori.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

C.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni.
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA.

D. OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 NOZIONI

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato.

❖ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi cagiona la morte di una persona a causa di violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

❖ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi cagiona ad altri lesioni gravi o gravissime a causa di violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni.


La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587).

D.2 VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 25 septies del Decreto attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.


Si precisa che:

- il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale *"...l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"* ha carattere generale e sussidiario, di integrazione specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), ma anche quelle che, se pur stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo;

- la legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come "luoghi di lavoro", "posti di lavoro", ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate;
- per la ravvisibilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque, è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire;
- poiché soltanto la normativa antiinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti e fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla Società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

D. 3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:


- A. la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti;
- B. lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio completo e ben individuabile.

Nell'ambito di IP il rischio di verifica dell'evento morte o di una lesione grave o gravissima all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire:

1. alla presenza del soggetto nei luoghi in cui si svolge l'attività produttiva (ad es. inalazione di fumo passivo dovuto alla presenza in ufficio di fumatori; inalazioni di polveri e vapori, caduta di oggetti e materiali inerti dagli scaffali o da apparecchiature in movimento, esposizioni a rumori oltre soglia, condizioni microclimatiche sfavorevoli, intrinseca pericolosità dello stato dei luoghi);
2. all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro in piedi o per posture incongrue);
3. ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi, uso del videoterminale, posture incongrue, esposizione a rumore e vibrazioni, a polveri, ad agenti e sostanze chimiche pericolose classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, esposizione ad agenti biologici, proiezione di schegge, polveri e materiali in genere sugli occhi);
4. allo svolgimento delle specifiche mansioni come individuate nei Documenti di Valutazione dei Rischi.

In particolare, si qualificano come **rischi prevalenti**:

- caduta di persona;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- caduta in piano;
- ribaltamento e cedimento di arredi e strutture in genere;
- abrasioni, tagli e schiacciamenti di parti del corpo;
- rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi;
- contusioni, lesioni e dolori alla schiena e ad altre parti del corpo;
- urti con il capo e/o con altre parti del corpo contro oggetti sporgenti;
- investimento da parte di autoveicoli, mezzi e attrezzature di lavoro in genere;
- rischi di folgorazioni e derivanti dalla presenza di impianti elettrici;
- rischio chimico per lo stoccaggio e l'utilizzo di prodotti chimici e farmaceutici;
- rischio biologico (contatto con liquidi fisiologici);
- rischio aggressione;
- malessere o disagio psicologico a causa di stress o mobbing;
- rischi correlati ad incendio ed esplosione;
- rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature da lavoro.

Si qualificano come **rischi concorrenti** (atti ad aggravare i rischi prevalenti di cui sopra):

- carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- altezza ambienti;
- carenze impiantistiche e/o delle macchine-attrezzature;
- microclima;
- piani di lavoro e/o superfici scivolose e ingombrate da materiale con rischio di inciampo e caduta di persone;
- illuminazione, fenomeni di abbagliamento (sole, zone d'ombra, ecc.), scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, effetti da basse temperature, presenza del vento e/o pioggia;
- presenza di estranei;
- carenze formative del personale o di chi accede agli ambienti di lavoro;

e come rischi susseguenti:

- urto contro ostacoli del corpo;
- errata taglia ed utilizzo dei DPI e, in particolare, dei dispositivi terza categoria in genere;
- uso di dispositivi di protezione scaduti e/o non revisionati;
- uso di DPI danneggiati o eccessivamente usurati;
- uso improprio di DPI.

Le aree a rischio e i processi sensibili sono puntualmente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dalla Società.


Eventuali integrazioni potranno essere disposte su indicazione dell'OdV, in collaborazione con i soggetti (interni e/o esterni alla Società) che svolgono attività di verifica e monitoraggio, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha quali Destinatari gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni, ciascuno in ragione delle rispettive competenze in materia.

In particolare la presente Parte Speciale ha quali destinatari il Presidente del CdA quale datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i relativi Addetti e il Medico Competente.

Il Legislatore ha espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV in caso di mancato controllo e segnalazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – IP ha adottato le seguenti procedure:

- Organigramma aziendale;
- Sistema di deleghe e procure;
- Codice Etico;
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme al British Standard OHSAS 18001:2007

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle normative vigenti.

D.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni.
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA.

Fermi restando gli obblighi di legge.

E. REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE


E.1 NOZIONI

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato:

- ❖ **Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, illecita riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico, vendita, locazione e abusivo trasferimento del contenuto di una banca dati (art. 171 bis L. 633/41);**
- ❖ **Abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione di altre opere dell'ingegno (art. 171 ter L. 633/41).**

E.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Le aree a rischio sono quelle di gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici che prevedano la possibilità di accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici, o che prevedano la trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

E.3 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha quali Destinatari gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori interni ed esterni

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – IP ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Documento Programmatico sulla Sicurezza

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

E.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni.
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA.


Fermi restando gli obblighi di legge.

F. REATI AMBIENTALI

F.1 NOZIONI

Attraverso la mappatura delle aree a rischio e di rilevazione dei processi sensibili è emerso il rischio di commissione delle seguenti ipotesi di reato:

- ❖ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06)**, con riferimento ad attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi –, realizzazione e gestione di discariche – relative a rifiuti pericolosi e non pericolosi –, miscelazione di rifiuti, attività svolte in spregio alle autorizzazioni;
- ❖ **Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma IV, secondo periodo, D.Lgs. 152/06)**, con riferimento alla predisposizione o uso di certificati di analisi di rifiuti che contengono false indicazioni sulla natura, la composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti;
- ❖ **Predisposizione o uso di certificati falsi (art. 260 bis comma VI D.Lgs. 152/06)** nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

- ❖ **Mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi (art. 260 bis comma VII, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/06);**
- ❖ **Scarico illecito di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/06);**
- ❖ **Omessa bonifica (art. 257 D.Lgs. 152/06);**
- ❖ **Violazioni relative all'obbligo di cessazione e riduzione delle sostanze lesive (art. 3 comma VI L. 549/93).**

F.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Le aree a rischio ed i processi sensibili con riferimento ai reati di cui sopra sono:

- individuazione e classificazione dei rifiuti;
- gestione dei depositi temporanei;
- individuazione dell'impianto di recupero e/o di smaltimento ove avviare i rifiuti, le attività di avvio e di verifica del corretto smaltimento e recupero;
- gestione della fase di trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio (verifica delle autorizzazioni, compilazione del FIR o della scheda SISTRI);
- gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
- gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI;
- gestione delle acque di scarico e delle acque meteoriche di dilavamento;
- gestione di sostanze o rifiuti pericolosi in forma liquida;
- gestione delle risorse strumentali;
- gestione delle sostanze chimiche;
- valutazione dei fornitori e gestione dei dati di acquisto;
- gestione delle risorse umane;
- gestione conferimento incarichi e consulenza;
- gestione delle emergenze;
- gestione valutazione del rischio e pianificazione degli interventi di miglioramento;
- gestione delle attività di monitoraggio;
- aggiornamento normativo.


F.3 DESTINATARI E NORME DI COMPORTAMENTO

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori; il Coordinatore Servizi Generali.

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra illustrate ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – IP ha adottato le seguenti procedure:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza conforme allo Standard UNI EN ISO 9001:2015 e al British Standard OSHAS 18001:2007.

Ai Destinatari è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle citate procedure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Data Emissione
		01	21/02/2018

F.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) verificare l'efficacia e la completezza delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati ed il loro puntuale rispetto;
- b) proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- c) effettuare controlli mirati;
- d) verificare la fondatezza di eventuali segnalazioni;
- e) riportare i risultati dei controlli e delle verifiche al CdA.

ARCHIVIAZIONE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IP con i relativi allegati e le procedure ivi richiamate sono archiviati in forma cartacea presso l'Ufficio Qualità.